

UNIONE CAMPOSPINOSO ALBAREDO

PROVINCIA DI PAVIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE CAMPOSPINOSO ALBAREDO

N. 55 Reg. Delib.

OGGETTO :Approvazione Regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici a persone ed Enti pubblici e privati.

L'anno duemilauno il giorno ventinove del mese di novembre alle ore 21,15, nella sede dell'Unione. Previa comunicazione degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio dell'Unione in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di 1° convocazione.

Risultano :

N. d'ordine		Presenti	Assenti
1	Carvani Giovanni	X	
2	Fasani Paolo	X	
3	Milanesi Silvana	X	
4	Preda Francesco	X	
5	Vinciguerra Giovanni	X	
6	Borrè Valeria	X	
7	Bottiroli Luigino	X	
8	Compostini Ermanno	X	
9	De Cosmis Catia		X
10	Lertora Franco	X	
11	Montagna Maurizio	X	
12	Rovati Ernesto		X
13	Salvadelli Cristina	X	
14	Scappini Diego	X	
Totale n.		12	02

Partecipa il Segretario dell'Unione Dr.ssa Elena Vercesi

Il Sig. Carvani Giovanni – Presidente assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica all'ordine del giorno :

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI A PERSONE ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI.

CAPO I FINALITA'

ARTICOLO 1

1. Con il presente Regolamento l'Unione, nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, determina le forme di garanzia stabilite per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad Enti pubblici e soggetti privati, in relazione a quanto previsto dall'art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e nel rispetto del Decreto Legislativo 109/98, assicurando la massima trasparenza all'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate.

ARTICOLO 2

1. L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente Regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengano disposte le concessioni di finanziamenti e benefici economici da parte dell'Unione.
2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità suddette deve risultare dai singoli provvedimenti, con esplicito richiamo delle norme che agli stessi si riferiscono.

ARTICOLO 3

1. La Giunta dell'Unione dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia conoscenza del presente regolamento da parte degli organismi di partecipazione di cui all'art 8 del Decreto Legislativo 267/2000 degli Enti ed istituzioni pubbliche e private delle forze sociali e di tutti i singoli cittadini che ne fanno richiesta.

ARTICOLO 4

1. Gli atti relativi alla concessione di finanziamenti e benefici economici sono pubblicati all'Albo Pretorio dell'Unione, nel rispetto della normativa vigente.
2. Di tali atti ogni cittadino può prendere visione, in qualunque momento, anche successivamente alla pubblicazione, facendone richiesta nelle forme previste dal Regolamento di cui all'art. 10 del Decreto Legislativo 267/2000.

ARTICOLO 5

1. Il rilascio di copia del presente Regolamento e degli atti di cui all'art. 4 può essere richiesto da ogni residente nel territorio dei Comuni costituenti l'Unione e dai rappresentanti degli Enti ed istituzioni che nello stesso hanno sede, previo pagamento delle spese di riproduzione.

CAPO II PROCEDURE

ARTICOLO 6

1. Le istanze per la concessione di contributi o di altri benefici devono contenere l'indicazione dei requisiti posseduti e l'individuazione delle finalità alle quali l'intervento richiesto è destinato.
2. Le istanze devono essere redatte secondo i moduli allegati A, B e C al presente Regolamento, a seconda delle finalità alle quali s'intende destinare il finanziamento richiesto.

ARTICOLO 7

1. Le istanze presentate per le finalità di cui ai successivi articoli dovranno contenere la dichiarazione che il soggetto richiedente non fa parte dell'articolazione politico - amministrativa di nessun partito, in relazione a quanto previsto dall'art. 7 della Legge 2 maggio 1974, n. 195 e dell'art. 4 della Legge 18 novembre 1981, n. 659.
Tale dichiarazione non è richiesta per gli interventi di cui all'art. 17 direttamente prestati ai soggetto assistiti o alle loro famiglie.

ARTICOLO 8

1. Le istanze pervenute sono assegnate per il procedimento agli uffici dell'Unione.
2. Il Responsabile del Servizio, tenuto conto degli obiettivi programmatici stabiliti dal Consiglio dell'Unione e dalle direttive formulate dalla Giunta, delle risultanze dell'istruttoria e delle risorse disponibili in bilancio, stabilisce l'importo assegnato a soggetti che abbiano inoltrato istanza, motivando l'eventuale diniego.
3. Nessun intervento può essere disposto dal Responsabile del Servizio a favore di soggetti ed iniziative che, secondo l'istruttoria, sono risultati privi dei requisiti richiesti o in contrasto con le norme regolamentari.

CAPO IV

SOGGETTI AMMESSI

ARTICOLO 10

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere può essere disposta dall'Amministrazione a favore:
 - a) di persone residenti, sussistendo le motivazioni per il conseguimento delle finalità stabilite dal presente regolamento;
 - b) di Enti pubblici, per le attività che gli stessi esplicano a beneficio della popolazione residente nell'Unione;
 - c) di enti privati, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, dotate di personalità giuridica, che esercitano prevalentemente la loro attività in favore della popolazione residente nell'Unione;
 - d) di associazioni non riconosciute e di comitati, che effettuano iniziative e svolgono attività a vantaggio della popolazione residente nell'Unione. La costituzione dell'Associazione deve risultare da un atto approvato in data precedente, di almeno 6 mesi, la richiesta dell'intervento.

CAPO V

CONDIZIONI GENERALI DI CONCESSIONE

ARTICOLO 11

- 1) Le persone fisiche che presentano istanza per ottenere interventi finanziari dall'Unione devono esporre nella stessa le motivazioni e la misura dell'intervento richiesto. All'istanza dovrà essere allegata la documentazione idonea a comprovare le finalità dell'intervento, l'onere complessivo da sostenere per lo stesso e l'attestazione a mezzo di dichiarazione sostitutiva resa come da modulistica allegata al presente regolamento. Nella predetta dichiarazione dovrà essere inoltre precisato se il richiedente beneficia, per l'intervento al quale la stessa si riferisce, di contributi finanziari da parte di altri soggetti pubblici; in caso affermativo dovrà essere precisato l'importo del contributo ed il soggetto che ne ha assicurato la concessione.
- 2) Al richiedente, con il provvedimento di assegnazione dell'intervento, può essere autorizzata l'erogazione di un acconto dell'importo concesso.
- 3) L'erogazione totale o a saldo della somma assegnata viene effettuata dall'Ente entro 30 giorni dalla presentazione da parte dell'interessato della documentazione comprovante l'avvenuto intervento al quale la stessa era finalizzata e la spesa sostenuta. Se questa risulta inferiore al 25% a quella preventivata o comunque minore dell'importo della sovvenzione concessa, quest'ultima viene ridotta in proporzione.
- 4) L'erogazione di sussidi concessi a favore di soggetti che necessitano l'immediata assistenza può essere autorizzata dal Responsabile del Servizio nell'ambito dell'apposito fondo stanziato in bilancio e destinato con atto della Giunta per queste finalità. Il Responsabile del Servizio adotta la sua decisione in base all'istanza del richiedente ed alle risultanze dell'istruttoria per la stessa effettuata, nel minor tempo necessario.
Entro 30 giorni dall'erogazione il Responsabile del Servizio riferisce alla Giunta gli interventi disposti.

ARTICOLO 12

- 1) Per gli Enti pubblici e privati e le associazioni che richiedono la concessione di un intervento finanziario quale concorso per l'effettuazione della loro attività ordinaria annuale, in relazione ai benefici che dalla stessa derivano alla Comunità locale e di cui al precedente art. 9 primo comma, l'istanza di concessione deve essere corredata, per il primo anno, da copia dello Statuto, del bilancio di previsione e dal programma di attività.
Per le richieste presentate dopo il primo anno di attività, o comunque, per l'anno successivo a quello per il quale Ente ha fruito del contributo dell'Unione, oltre al preventivo e programma per il nuovo anno, dovrà essere presentato il rendiconto della gestione precedente, nella quale è stato utilizzato il concorso finanziario dell'Unione.
- 2) Nella concessione di contributi annuali ricorrenti viene accordata particolare considerazione agli Enti pubblici e privati ed alle associazioni il cui statuto prevede, in caso di cessazione dell'attività, la devoluzione all'Unione dei beni – o di quei beni artistici, storici e culturali per la cui conservazione e valorizzazione il contributo è richiesto – con impegno, da parte dell'Unione, di assicurarne la conservazione e valorizzazione.

ARTICOLO 13

- 1) Per gli Enti pubblici e privati, le associazioni ed i comitati che richiedono la concessione di un intervento finanziario quale concorso per l'effettuazione di manifestazioni, iniziative, progetti d'interesse diretto o comunque pertinente alla comunità locale, l'istanza di concessione deve essere corredata dal programma della manifestazione o iniziativa, dalla precisazione dell'epoca e del luogo in cui sarà effettuata e del preventivo finanziario nel quale risultino analiticamente le spese che il richiedente prevede di sostenere e le entrate con le quali si propone di fronteggiarle, inclusa quella a proprio carico. L'istanza dovrà inoltre essere corredata da copia dell'ultimo bilancio approvato, dal quale risultino i mezzi con i quali viene finanziata la quota d'intervento del richiedente nella manifestazione od iniziativa.
- 2) La liquidazione dei contributi finanziari assegnati per gli interventi di cui al comma precedente viene disposta almeno per il 50% della somma, alla presentazione dell'Unione di un dettagliato rendiconto. L'Unione potrà chiedere all'Ente organizzatore copia dei documenti giustificativi delle spese.
- 3) Nei preventivi e nei rendiconti di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali concorre l'Unione non possono essere comprese le prestazioni assicurate alle iniziative suddette dall'apporto dei componenti dell'ente od associazione organizzatore e da tutti coloro che, a qualsiasi titolo, volontariamente ad esse collaborano nonché oneri riferiti all'uso di materiale, attrezzature ed impianti dei quali il soggetto organizzatore già dispone o che saranno messi gratuitamente a disposizione dello stesso dall'Unione o da altri Enti pubblici o privati.

ARTICOLO 14

- 1) L'intervento dell'Unione non può essere richiesto né concesso per eventuali maggiori spese che manifestazioni ed iniziative, organizzate dai soggetti di cui all'art. 13, richiedono, e non può essere accordato per la copertura di disavanzi di gestione delle attività ordinarie degli enti di cui all'art. 12.
- 2) L'Unione rimane comunque estranea nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra persone private, Enti pubblici o privati, associazioni o comitati e fra qualsiasi altro destinatario di interventi finanziari dallo stesso disposti e soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.
- 3) L'Unione, non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari, così come non assume responsabilità relative alla gestione degli Enti pubblici, privati ed associazioni che ricevono dall'Unione contributi annuali, anche nell'ipotesi che degli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti nominati dall'Unione stessa. Nessun rapporto od obbligazione dei terzi potrà esser fatto valere nei confronti dell'Unione la quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere l'erogazione delle quote di contributi non corrisposte e, a seguito dell'esito degli accertamenti, determinarne la revoca nei limiti predetti.
- 4) La concessione dell'intervento è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.

- 5) Gli interventi dell'Unione relativi all'attività ricorrente o straordinaria dei soggetti previsti dal presente regolamento possono avvenire soltanto attraverso l'assegnazione di contributi finanziari o la concessione dell'uso agevolato di impianti, strutture od attrezzature comunali. Le spese di ospitalità, rappresentanza e simili effettuate dagli Enti predetti sono finanziate dagli stessi nell'ambito del loro bilancio o del budget delle singole manifestazioni, senza oneri per l'Unione. Le spese per queste finalità possono essere sostenute dall'Unione soltanto per iniziative o manifestazioni dalla stessa direttamente organizzate e, nell'ambito dei fondi per le stesse stanziati, direttamente gestiti dall'Amministrazione dell'Unione.

ARTICOLO 15

- 1) Gli Enti pubblici e privati e le associazioni che ricevono contributi annuali per l'espletamento della loro attività sono tenuti a far risultare dagli atti attraverso i quali realizzano o manifestano esteriormente tali attività, che esse vengono realizzate con il concorso dell'Unione.
- 2) Gli enti pubblici e privati, le associazioni ed i comitati che ricevono contributi da parte dell'Unione per realizzare manifestazioni, iniziative e progetti sono tenuti a far risultare dagli atti e mezzi con i quali effettuano pubblico annuncio e promozione delle iniziative suddette che le stesse vengono realizzate con il concorso dell'Unione.
- 3) Il patrocinio di manifestazioni, iniziative, progetti da parte dell'Unione deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e concesso formalmente dall'Amministrazione dell'Unione.
- 4) La concessione del patrocinio non comporta benefici finanziari od agevolazioni a favore delle manifestazioni per le quali viene concesso; per gli stessi deve essere richiesto l'intervento dell'Unione con le modalità stabilite dal presente Regolamento.
- 5) Il patrocinio concesso dall'Unione deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che l'ha ottenuto, attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa.

CAPO VI ASSISTENZA E SICUREZZA SOCIALE

ARTICOLO 16

- 1) I contributi concessi per gli interventi di assistenza e sicurezza sociale dell'Unione sono principalmente finalizzati:
 - a) alla protezione e tutela del bambino;
 - b) alla protezione e tutela dei minori e dei giovani in età evolutiva;
 - c) all'assistenza, protezione e tutela degli anziani;
 - d) all'assistenza, sostegno e tutela dei cittadini inabili;
 - e) alla promozione dell'inserimento sociale, scolastico e lavorativo di soggetti handicappati;
 - f) alla prevenzione e al recupero delle tossicodipendenze;
 - g) alla prestazione di forme di assistenza a persone e famiglie che si trovano momentaneamente in particolari condizioni di disagio economico e sociale, finalizzando gli interventi alla normalizzazione delle situazioni eccezionali affrontate ed al reinserimento sociale e produttivo delle persone assistite.
2. Per conseguire a tali finalità l'Unione provvede:
 - a) all'attivazione delle istituzioni preposte a realizzare gli obiettivi individuati dal precedente comma;
 - b) al sostegno, valorizzazione e sviluppo delle altre istituzioni pubbliche e private che, senza fine di lucro, abbiano per scopo ed operino concretamente per realizzare gli interventi di cui al precedente comma;
 - c) alla valorizzazione e sviluppo delle forme organizzate di volontariato che abbiano per fine e concretamente operino per realizzare gli interventi di cui sopra;
 - d) ad interventi diretti in tutti i casi nei quali, per l'urgenza o per la particolare condizione dei richiedenti, non sia possibile avvalersi delle istituzioni ed associazioni di cui alle lettere precedenti.

ARTICOLO 17

1. Nel bilancio annuale il Consiglio dell'Unione determina le risorse destinabili ai fini di assistenza e sicurezza sociale e le ripartisce, in appositi, specifici interventi per gli scopi individuati nel primo comma dell'art. 16 e tenuto conto di quanto stabilito dal quarto comma dell'art. 11.
2. Per i soggetti che necessitano di interventi di immediata assistenza, si provvede secondo quanto stabilito dal quarto comma del precedente art. 11.
3. L'Unione Campospinoso Albaredo, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, concederà alle persone fisiche e ai nuclei familiari aventi diritto, un ausilio finanziario di carattere ordinario o straordinario.

Il contributo ordinario consiste nell'assicurare al soggetto in stato di bisogno o al nucleo familiare interessato l'integrazione totale o parziale del reddito qualora non si raggiunga il minimo vitale.

Il contributo straordinario può essere erogato:

- 5) Gli interventi dell'Unione relativi all'attività ricorrente o straordinaria dei soggetti previsti dal presente regolamento possono avvenire soltanto attraverso l'assegnazione di contributi finanziari o la concessione dell'uso agevolato di impianti, strutture od attrezzature comunali. Le spese di ospitalità, rappresentanza e simili effettuate dagli Enti predetti sono finanziate dagli stessi nell'ambito del loro bilancio o del budget delle singole manifestazioni, senza oneri per l'Unione. Le spese per queste finalità possono essere sostenute dall'Unione soltanto per iniziative o manifestazioni dalla stessa direttamente organizzate e, nell'ambito dei fondi per le stesse stanziati, direttamente gestiti dall'Amministrazione dell'Unione.

ARTICOLO 15

- 1) Gli Enti pubblici e privati e le associazioni che ricevono contributi annuali per l'espletamento della loro attività sono tenuti a far risultare dagli atti attraverso i quali realizzano o manifestano esteriormente tali attività, che esse vengono realizzate con il concorso dell'Unione.
- 2) Gli enti pubblici e privati, le associazioni ed i comitati che ricevono contributi da parte dell'Unione per realizzare manifestazioni, iniziative e progetti sono tenuti a far risultare dagli atti e mezzi con i quali effettuano pubblico annuncio e promozione delle iniziative suddette che le stesse vengono realizzate con il concorso dell'Unione.
- 3) Il patrocinio di manifestazioni, iniziative, progetti da parte dell'Unione deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e concesso formalmente dall'Amministrazione dell'Unione.
- 4) La concessione del patrocinio non comporta benefici finanziari od agevolazioni a favore delle manifestazioni per le quali viene concesso; per gli stessi deve essere richiesto l'intervento dell'Unione con le modalità stabilite dal presente Regolamento.
- 5) Il patrocinio concesso dall'Unione deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che l'ha ottenuto, attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa.

CAPO VI

ASSISTENZA E SICUREZZA SOCIALE

ARTICOLO 16

- 1) I contributi concessi per gli interventi di assistenza e sicurezza sociale dell'Unione sono principalmente finalizzati:
 - a) alla protezione e tutela del bambino;
 - b) alla protezione e tutela dei minori e dei giovani in età evolutiva;
 - c) all'assistenza, protezione e tutela degli anziani;
 - d) all'assistenza, sostegno e tutela dei cittadini inabili;
 - e) alla promozione dell'inserimento sociale, scolastico e lavorativo di soggetti handicappati;
 - f) alla prevenzione e al recupero delle tossicodipendenze;
 - g) alla prestazione di forme di assistenza a persone e famiglie che si trovano momentaneamente in particolari condizioni di disagio economico e sociale, finalizzando gli interventi alla normalizzazione delle situazioni eccezionali affrontate ed al reinserimento sociale e produttivo delle persone assistite.
2. Per conseguire a tali finalità l'Unione provvede:
 - a) all'attivazione delle istituzioni preposte a realizzare gli obiettivi individuati dal precedente comma;
 - b) al sostegno, valorizzazione e sviluppo delle altre istituzioni pubbliche e private che, senza fine di lucro, abbiano per scopo ed operino concretamente per realizzare gli interventi di cui al precedente comma;
 - c) alla valorizzazione e sviluppo delle forme organizzate di volontariato che abbiano per fine e concretamente operino per realizzare gli interventi di cui sopra;
 - d) ad interventi diretti in tutti i casi nei quali, per l'urgenza o per la particolare condizione dei richiedenti, non sia possibile avvalersi delle istituzioni ed associazioni di cui alle lettere precedenti.

ARTICOLO 17

1. Nel bilancio annuale il Consiglio dell'Unione determina le risorse destinabili ai fini di assistenza e sicurezza sociale e le ripartisce, in appositi, specifici interventi per gli scopi individuati nel primo comma dell'art. 16 e tenuto conto di quanto stabilito dal quarto comma dell'art. 11.
2. Per i soggetti che necessitano di interventi di immediata assistenza, si provvede secondo quanto stabilito dal quarto comma del precedente art. 11.
3. L'Unione Campospinoso Albaredo, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, concederà alle persone fisiche e ai nuclei familiari aventi diritto, un ausilio finanziario di carattere ordinario o straordinario.

Il contributo ordinario consiste nell'assicurare al soggetto in stato di bisogno o al nucleo familiare interessato l'integrazione totale o parziale del reddito qualora non si raggiunga il minimo vitale.

Il contributo straordinario può essere erogato:

- a) a copertura di situazioni di bisogno di carattere eccezionale e/o urgente di natura socio-sanitaria non prevista dal SSN;
- b) come intervento iniziale a sostegno di nuclei familiari le cui condizioni economiche e sociali sono divenute improvvisamente insostenibili per effetto di eventi eccezionali gravi e non prevedibili;
- c) per sostenere il reinserimento nel tessuto sociale e in un ambiente di lavoro di individui emarginati;
- d) copertura di altri bisogni che debbono essere necessariamente considerati di volta in volta, data la gran varietà delle emergenze che provocano normalmente la domanda di sussidi straordinari;

L'erogazione dei contributi ordinari e straordinari potrà avvenire anche attraverso il pagamento diretto di fatture e bollette dei consumi di rete (acqua, luce, gas) o l'acquisto di generi di prima necessità.

E' tuttavia previsto che possano essere concessi ausili finanziari ordinari e straordinari a coloro che individuati dalla Giunta, proposti al Responsabile del servizio, trattandosi di situazioni di particolare rilevanza pubblica, pur disponendo di un ISEE superiore al numero vitale, si vengano a trovare in condizioni economiche per fatti contingenti e straordinari.

L'Unione oltre a valersi dei propri organi e uffici, potrà richiedere informazioni ad altri uffici e istituti al fine di acquisire ogni utile elemento di valutazione per il caso in esame.

CAPO VII

ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE DEL TEMPO LIBERO

ARTICOLO 18

1. Gli interventi dell'Unione per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive sono finalizzati alla pratica dello sport dilettantistico, per la formazione educativa e sportiva dei giovani.
2. L'Unione interviene inoltre a sostegno di associazioni, gruppi ed altri organismi aventi natura associativa che curano la pratica da parte di persone residenti nel Comune di attività sportive amatoriali e di attività fisico-motorie ricreative del tempo libero.
3. Alle società ed organizzazioni che curano esclusivamente la pratica dello sport professionistico possono essere concesse, quando ricorrono particolari motivazioni relative al prestigio ed all'immagine della comunità, agevolazioni per l'uso di impianti e strutture di proprietà comunale e gestiti dall'Unione con esclusione, in ogni caso di sovvenzioni e finanziamenti sotto qualsiasi denominazione, a carico del bilancio dell'Unione.
4. L'Unione può concedere contributi una-tantum alle società ed associazioni di cui al comma 1 e 2 per l'organizzazione di manifestazioni di particolare rilevanza che possono concorrere alla promozione della pratica sportiva ed al prestigio della comunità.
5. Gli interventi di cui ai comma precedenti sono disposti con l'osservanza delle procedure, modalità e condizioni di cui ai precedenti capi II, IV e V.

ARTICOLO 19

1. La concessione a condizioni agevolate dell'uso di impianti ed attrezzature di cui al comma 3 del precedente art.18, è regolata mediante apposita deliberazione adottata dal competente organo e da convenzione dallo stesso approvata e stipulata con il soggetto che utilizza i beni suddetti. La convenzione deve prevedere idonee garanzie per quanto concerne la manutenzione e conservazione delle strutture affidate e l'esclusione di qualsiasi responsabilità da parte dell'Unione per l'uso delle stesse.
2. Nel caso che l'impianto o struttura sia utilizzata con accesso del pubblico, lo stesso sarà consentito, sempre sotto la responsabilità del soggetto utilizzatore, quando gli organi preposti ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 311/2001 al rilascio di autorizzazione per i locali di spettacolo abbia concesso il proprio nulla-osta, copia del quale dovrà essere immediatamente trasmessa all'Unione.

CAPO VIII SVILUPPO ECONOMICO

ARTICOLO 20

1. Le funzioni dell'Unione per promuovere e sostenere la valorizzazione dei settori economici di maggior rilevanza o tradizione, sono esercitate mediante interventi rivolti, in particolare:
 - a) al concorso per l'organizzazione di fiere, mostre, esposizioni, rassegne e simili manifestazioni, sia dei beni aderenti all'Unione che si tengano sul territorio, sia al di fuori di esso, quando accolgano una significativa partecipazione delle attività esercitate nel predetto territorio.
 - b) al concorso per l'effettuazione di iniziative collettive di promozione e pubblicizzazione dei prodotti locali, quando l'adesione alle stesse sia aperta a tutte le aziende operanti nel settore aventi sede nel territorio dell'Unione e la partecipazione effettiva rappresenti almeno il 25% delle aziende predette;
 - c) al concorso per manifestazioni ed iniziative qualificanti per l'immagine della comunità e del suo patrimonio ambientale, storico ed artistico, delle produzioni tipiche locali, che abbiano per fine di incrementare i flussi turistici verso il territorio dei Comuni costituenti l'Unione;
 - d) a contributi per la realizzazione di opere ed interventi per favorire la diffusione del turismo sociale, e in particolare dell'agriturismo con allestimento di attrezzature ricettive per il turismo giovanile;
 - e) a contributi annuali a favore delle Associazioni Pro-loco e di altri organismi volontariamente costituitisi per valorizzare zone ed attività particolari esistenti nel territorio dei Comuni costituenti l'Unione.
2. Il concorso dell'Unione per la realizzazione delle iniziative ed attività di cui al precedente comma può comprendere anche la concessione temporale di locali, spazi, impianti attrezzature di proprietà comunale. La concessione è sempre subordinata alla preventiva concessione dell'agibilità dei locali da parte del competente organo di cui all'art.19 comma 2 del presente Regolamento e non comprende l'uso a carico dell'Unione degli impianti elettrici e telefonici. L'Unione non assume alcuna responsabilità verso terzi per l'uso che viene fatto dei locali per l'organizzazione della manifestazione. Nell'atto di concessione della struttura sono espressamente riportate tutte le condizioni previste dal presente comma in mancanza delle quali la concessione non è valida.
3. La concessione di contributi una-tantum per le finalità di cui alle lettere a), b), c) e d) del precedente primo comma avviene con l'osservanza delle modalità di cui agli artt.13 e 14 del presente Regolamento. Il contributo del Comune non può, in nessun caso essere superiore al 50% dell'importo delle spese, al netto dei ricavi.
4. Gli interventi finanziari dell'Unione non possono essere concessi a favore di un singolo soggetto, ancorché di importanza rilevante per l'economia e lo sviluppo della comunità.

ARTICOLO 21

1. Per le richieste di contributi annuali da parte dei soggetti di cui alla lettera e) del comma primo del precedente art.20 si osservano le norme di cui agli artt. 12 e 14 del presente Regolamento.

CAPO IX

ATTIVITA' CULTURALI ED EDUCATIVE

ARTICOLO 22

1. Gli interventi dell'Unione per sostenere le attività e le iniziative culturali ed educative di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, sono finalizzati principalmente:
 - a) a favore dei soggetti che svolgono attività di promozione culturale ed educativa nell'ambito del territorio dei Comuni costituenti l'Unione;
 - b) a favore dei soggetti che organizzano e sostengono l'effettuazione nel territorio dei Comuni costituenti l'Unione di attività teatrali e musicali di pregio artistico;
 - c) a favore dei soggetti che effettuano attività di valorizzazione dei beni culturali e ambientali che costituiscono patrimonio delle comunità;
 - d) a favore di soggetti non professionali che, senza scopo di lucro, promuovono scambi di conoscenze educative e culturali fra i giovani o residenti nel territorio dell'Unione e di quelli di altre comunità nazionali o straniere;
 - e) a favore di soggetti che organizzano nel territorio dei Comuni costituenti l'Unione convegni, mostre, esposizioni, rassegne aventi finalità culturali, artistiche, scientifiche, sociali, che costituiscono rilevante interesse per la comunità e concorrono alla sua valorizzazione.

ARTICOLO 23

1. La concessione dei contributi viene effettuata tenuto conto dell'effettiva rilevanza educativa e culturale sia dell'attività già svolta che di quella programmata e dell'interesse che essa riveste per la comunità locale, sia per i benefici diretti che alla stessa apporta che per il contributo qualificante con il quale occorre alla promozione della cultura.
2. I contribuenti una-tantum per le finalità di cui all'art.22 lettera e) non possono essere d'importo superiore al 50% delle spese, al netto degli incassi, risultante dal rendiconto, documentato, dell'iniziativa.
3. Le concessioni sono effettuate con l'osservanza delle procedure e condizioni stabilite dai precedenti capi II, IV e V.

CAPO X

TUTELA DEI VALORI AMBIENTALI

ARTICOLO 24

1. Gli interventi a favore delle attività ed iniziative per la tutela dei valori ambientali esistenti nel territorio dei Comuni costituenti l'Unione, sono principalmente finalizzati:
 - a) al sostegno dell'attività di associazioni, comitati ed altri organismi o gruppi di volontari che operano in via continuativa per la protezione e valorizzazione della natura e dell'ambiente;
 - b) alle iniziative per promuovere nei cittadini rispetto e la salvaguardia dei valori naturali ed ambientali;
 - c) alle mostre ed esposizioni che hanno per fine la valorizzazione dei beni ambientali, la rappresentazione dei pericoli che minacciano la loro conservazione, le azioni ed iniziative utili per la loro protezione.
2. Gli interventi dell'Unione nei confronti dei soggetti e delle iniziative di cui al comma precedente sono regolati dalle norme di cui ai precedenti capi II, IV e V.
3. I contributi una-tantum per le finalità di cui ai precedenti commi possono ricoprire fino al 50% delle spese al netto degli eventuali incassi risultante dal rendiconto documentato dell'iniziativa.

CAPO XI INTERVENTI STRAORDINARI

ARTICOLO 25

1. Per iniziative e manifestazioni non comprese fra quelle previste dal presente Regolamento, che hanno carattere straordinario e non ricorrente, organizzate nel territorio dei Comuni costituenti l'Unione e per il quale la Giunta ritenga che sussista un interesse generale della comunità tale da giustificare, su richiesta degli organizzatori, un intervento dell'Unione, lo stesso può essere accordato se esiste in bilancio la disponibilità dei mezzi finanziari necessari.
2. La concessione dell'uso temporaneo di locali, spazi, strutture ed attrezzature per le iniziative e manifestazioni di cui al precedente comma avviene secondo le norme stabilite dal presente Regolamento.
3. Si applicano, per quanto compatibili con il carattere ed i tempi d'attuazione delle iniziative e manifestazioni di cui al primo comma, le norme previste dai precedenti capi II, IV e V.

All'Unione Campospinoso Albaredo

- (1) Denominazione dell'ente, associazione , comitato
- (2) Illustrare le finalità della manifestazione o iniziativa
- (3) Ente o Associazione o Comitato e denominazione

ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO PER L'ATTIVITA' DI ENTI, ASSOCIAZIONI, COMITATI

All'Unione Campospinoso Albaredo

Il sottoscritt _____ nat _____
a _____ il _____ residente in _____
via _____ nella sua qualità di
Presidente e/o legale rappresentante del _____
con sede in _____ via _____ (1)
fa istanza per ottenere la concessione di un contributo a sostegno dell'attività che (2)
_____ predetto effettuerà in codesta Unione nell'anno _____, nel settore
_____ (3)
secondo il programma allegato alla presente.

Il sottoscritto dichiara che (2) _____:

- non persegue finalità di lucro e non ripartisce utili ai soci;
- non fa parte dell'articolazione politico-amministrativa di alcun partito, secondo quanto previsto dall'art.7 della legge 2 maggio 1974, n.115 e dall'art.4 della legge 18 novembre 1981, n.659;
- si impegna ad utilizzare il contributo, che sarà eventualmente concesso, esclusivamente per l'attività (2) _____ dallo stesso rappresentato, per l'attuazione del programma presentato;
- _____ ha ricevuto un contributo dall'Unione Campospinoso Albaredo nell'esercizio _____ dell'importo di £ _____;
- _____ ha ricevuto un contributo di £ _____ da _____ per l'attuazione del programma presentato.

Allega alla presente i seguenti documenti:

1° anno di concessione:

(successivo all'entrata in vigore del Regolamento)

- copia del bilancio preventivo per l'anno in corso;
- copia del programma di attività per l'anno in corso;
- copia dello Statuto.

Per gli anni successivi:

- copia del bilancio preventivo per l'anno in corso;
- copia del programma di attività per l'anno in corso;
- rendiconto della gestione dell'anno precedente.

Lì _____

(firma)

- (1) Denominazione dell'ente, associazione, comitato
(2) Ente o associazione o comitato e denominazione

ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO
(Persona Fisica)

All'Unione Campospinoso Albaredo

__l__ sottoscritt__ nat__
il__ residente in
via__ nella sua qualità di
idente e/o legale rappresentante del__

(1)
sede in__ via__ , n. __

istanza per ottenere la concessione di un contributo

Ordinario

Straordinario

Il contributo è richiesto a favore di__
(1);

contributo__

(2);

contributo richiesto all'Unione Campospinoso Albaredo ascende a £__

ga alla presente i seguenti documenti:

autocertificazione ISEE;

(firma)

ndicare il cognome e nome del congiunto per il quale viene richiesto il contributo ed il rapporto di parentela; se il
ontributo è destinato direttamente al richiedente, precisarlo

ndicare dettagliatamente i motivi per i quali viene richiesto il contributo

O

ci a

re.
il
